

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**
Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)

nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr. Fulvio Dacomo Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. *omissis* del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: **reclamo ex art. 18 legge fallimentare;**

TRA

SOCIETA' DEBITRICE IN LIQUIDAZIONE

RECLAMANTI

E

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' DEBITRICE IN LIQUIDAZIONE

INTIMATO NON COSTITUITO

NONCHÉ

BANCA

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5/5/2017, la BANCA chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di **dichiarare il fallimento** della SOCIETA' DEBITRICE in liquidazione, esponendo di essere creditore dell'importo complessivo di Euro 63.311,50 quale saldo debitore del conto corrente n. *omissis* (assistito anche da un conto anticipi) e di aver revocato le linee di credito concesse e richiesto la restituzione del saldo debitore con raccomandata del 23/4/2013.

Evidenziava, altresì, che **l'insolvenza risultava oltre che dall'inadempimento, dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese avvenuta in data 2/12/2016.**

La società debitrice non si costituiva e così il Tribunale ne dichiarava il fallimento con sentenza n. *omissis*.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 4/10/2017, la SOCIETA' DEBITRICE in liquidazione, deducendo che, **per un malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata, non aveva potuto costituirsi nel giudizio di primo grado.**

Ha osservato, quindi, che:

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Paolo Celentano Rel. Giovanni Galasso, n. 128 del 18 giugno 2018

il reclamo era tempestivo, in quanto la sentenza era stata notificata il 5/9/2017;
la società non possedeva i requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento, rinviando al riguardo alle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili depositate;
il credito della BANCA era contestato, essendo stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo;
non sussisteva lo stato di insolvenza;

la BANCA non aveva fatto alcun tentativo di recupero prima di depositare l'istanza per la dichiarazione di fallimento, né vi erano altri elementi, quali protesti o la pendenza di altri procedimenti giudiziari da cui desumere tale situazione.

Ha chiesto, pertanto, la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento impugnata.

Si è costituita, con comparsa depositata il 17/11/2017, la BANCA deducendo che:
il credito non era affatto contestato, dal momento che il giudizio menzionato dalla reclamante riguardava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore per lo scoperto del conto corrente a lui intestato (Euro 14.813,82), nonché per il saldo debitore di quello intestato a suo fratello, di cui era fideiussore (Euro 8.612,54);

"laddove si sia in presenza di imprese in liquidazione o come nel caso di specie, addirittura cancellate dal Registro delle Imprese i criteri indicati dall'art. 1 della L.F. devono essere parametrati alla nuova finalità della struttura aziendale, non vista in prospettiva di continuazione, bensì in termini liquidatori e, stante la intervenuta cancellazione, in termini di soddisfazione dei creditori. (...) l'ammontare dell'attivo patrimoniale andrà valutato in base ai valori di bilancio di liquidazione, mentre i ricavi lordi devono fare riferimento ai ricavi di liquidazione, mentre per i debiti gli stessi dovranno essere valutati nell'ottica dello stato liquidatorio della società";

il reclamo sarebbe inammissibile in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, in considerazione dell'inadempimento e della cancellazione dal Registro delle Imprese e la reclamante non ha sollevato alcuna critica su tali punti.

Ha pertanto concluso per il rigetto del reclamo.

Dopo alcuni rinvii dovuti, tra l'altro, all'esigenza di notificare il reclamo al nuovo curatore del fallimento (essendo stato sostituito nelle more quello nominato con la sentenza impugnata), all'udienza del 22/5/2018 la Corte si è riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo presentato dalla SOCIETA' DEBITRICE in liquidazione, società cancellata dal registro delle imprese in data 2/12/2016, è inammissibile, essendo la società ormai inesistente nel mondo giuridico.

L'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese costituisce, infatti, un evento estintivo dell'impresa collettiva, per effetto del quale si determina un fenomeno di tipo successorio dei rapporti giuridici, già facenti capo alla società estinta, e la cessazione dei suoi organi rappresentativi, essendosene irreversibilmente risolto il legame.

Né può ritenersi che, ai limitati fini della procedura fallimentare la società sia ancora esistente nel mondo giuridico (come affermato dalla Suprema Corte con le sentenze nn. 6071/2013, 6070/2013, 24968/2013, 21026/2013), in quanto, come già in altre occasioni questa Corte ha osservato, tale affermazione si pone in contrasto con la *voluntas legis* (art. 2312 cc) e con l'evoluzione normativa che ha inteso stroncare il precedente orientamento giurisprudenziale che, in sostanza, collegava l'estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese all'estinzione di ogni situazione

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Paolo Celentano Rel. Giovanni Galasso, n. 128 del 18 giugno 2018

giuridica soggettiva di cui esse fossero titolari (art. 2495 comma 2 cc, come modificato dal d. lgs. n. 6/2003, per le società di capitali).

Neppure potrebbe osservarsi che la tesi qui non condivisa abbia quanto meno una evidente utilità pratica;

la necessità di dover considerare, anche se solo con una *fictio iuris*, la società esistente, ai fini di consentire il perfezionamento del contraddittorio nella procedura prefallimentare, **è un falso problema, in quanto anche l'imprenditore individuale defunto può essere dichiarato fallito, entro l'anno successivo al suo decesso**, senza che ciò comporti la necessità di considerarlo giuridicamente in vita, sia pure ai soli fini dell'eventuale dichiarazione del suo fallimento, giacché tale dichiarazione (come affermato dalla più risalente e condivisibile giurisprudenza della stessa Suprema Corte, come, ad es., da Cass. 12846/1998) opera soltanto sul patrimonio (e non anche sull'esistenza giuridica) dell'imprenditore individuale defunto, tenendolo in ogni caso separato da quello dei suoi eredi.

È ovvio, peraltro, che detta interpretazione non porta a negare ai diversi soggetti interessati (soci, ex amministratori, liquidatore della società cancellata) la facoltà di contrastare l'iniziativa fallimentare, in quanto la contestazione dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (artt. 1, 5, 10 1. fall.) è sempre realizzabile, in maniera piena ma differita, nella successiva fase del reclamo ex art. 18 1. fall., come peraltro confermato anche dalla Corte Costituzionale, che, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell'attuale formulazione dell'art. 15 1. fall., con la sentenza n. 146 del 2016, ha affermato che *"il sistema, nel quale si inserisce la disposizione censurata, non è privo di ulteriori correttivi a tutela della effettività del diritto di difesa dell'imprenditore"*, e ciò in quanto *"la riconosciuta natura "devolutiva" del reclamo - come regolato dall'art. 18 della legge fallimentare (...) - consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di Cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)"*.

La predetta *fictio iuris* genera poi una serie di incongruenze non facilmente risolvibili, sia determinando l'obbligo per la società di mantenere attive ed operanti, all'esito della liquidazione dei rapporti attivi e passivi e della conseguente cancellazione dal registro delle imprese, la casella di posta elettronica certificata e la sede legale, ovvero una di esse, in contrasto con l'obbligo, posto a carico del liquidatore dagli artt. 2487 e segg. c.c., di liquidare il patrimonio sociale (art. 2487 lett. c, art. 2489 c.c.), allo scopo di estinguere i debiti sociali (art. 2491 c.c.) e di distribuire l'eventuale residuo attivo tra i soci (art. 2492 c.c.), obbligo cui nessuna norma della legge fallimentare deroga.

Ma soprattutto, implicherebbe che la società cancellata dal registro delle imprese e pertanto estinta conservi, fino a quando potrebbe essere dichiarata fallita e, nel caso in cui fosse dichiarata fallita, fino alla chiusura della procedura fallimentare o alla definizione dei processi aventi ad oggetto l'impugnazione della dichiarazione del suo fallimento e, dunque, per un periodo che sarebbe impossibile determinare a priori, e sia pur ai soli fini di tali processi, la capacità non solo di agire o resistere in giudizio in persona di chi per legge o statuto era il suo rappresentante organico al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese, eventualmente sostituendolo ed iscrivendo la relativa deliberazione nel registro delle imprese, ma anche di essere titolare di tutti i diritti e gli obblighi correlati con la propria, sia pur limitata, sopravvivenza, potendo dunque, ad esempio, nominare propri procuratori e/o difensori ed assumere, dunque, delle obbligazioni nei confronti sia dei suoi rappresentanti organici sia dei professionisti da essa incaricati di patrocinare le sue ragioni, nonché correndo il rischio di essere condannata a rimborsare le spese od a risarcire i danni alle sue controparti processuali, con la correlativa necessaria sopravvivenza di tutti i suoi

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Paolo Celentano Rel. Giovanni Galasso, n. 128 del 18 giugno 2018

organi e dei suoi obblighi contabili, come soprattutto quello di redigere, approvare e depositare presso il registro delle imprese i suoi bilanci d'esercizio, nonché della sua sede legale e del suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Per le ragioni esposte il **reclamo deve essere dichiarato inammissibile**.

Parimenti inammissibile sarebbe stato, peraltro, se considerato come proposto dall'ex liquidatore in proprio, in quanto tardivo.

Ai sensi dell'art. 18 l.f., infatti, **il reclamo è proponibile nel termine di 30 giorni decorrenti, per tutti gli altri interessati che non siano lo stesso debitore, dalla data di iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese.**

Nel caso di società, è solo questa a poter essere considerata "*debitore*", stante la sua personalità giuridica distinta da quella dei suoi organi, che vanno invece annoverati nel novero di "*altri interessati*".

La **iscrizione della dichiarazione di fallimento risulta avvenuta in data 26/7/2017**, nel rispetto del termine prescritto dall'art. 17 l.f., come emerge dalla certificazione camerale aggiornata in atti, per cui **il reclamo presentato dall'ex liquidatore solo in data 4/10/2017 sarebbe comunque tardivo**.

Deve dunque **dichiararsi l'inammissibilità del reclamo**.

Infine, per mero scrupolo, va aggiunto che, pur essendo stata rilevata d'ufficio, trattasi di **inammissibilità di carattere processuale**, sicché la relativa questione non andava preventivamente sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. (Cass. 16060/2015, in motivazione; Cass. 15019/2016).

Si ritiene dover **compensare tra le parti le spese di lite**, in considerazione della novità della questione e dell'orientamento di questa Corte, in tema di persistenza della società cancellata dal registro imprese nel mondo giuridico, difforme da quello della Corte di Cassazione sopra menzionato.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.

Al versamento sarà ovviamente tenuto ex liquidatore, soggetto che sottoscritto la procura alle liti ed ha proposto il reclamo in nome di una società inesistente nel mondo giuridico.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla SOCIETA' FALLITA in liquidazione, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. *omissis*, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 25/7/2017 e depositata il 26/7/2017, così provvede:

dichiara l'inammissibilità del reclamo;

compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2018.

Il Cons. Estensore

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Paolo Celentano Rel. Giovanni Galasso, n. 128 del 18 giugno 2018

Dr. Giovanni Galasso

Il Pres. Dr. Paolo Celentano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS